

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Ritenute cinesi in cerca di scomputabilità***

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Capita a diverse imprese residenti in Italia di fornire servizi di **progettazione di disegni industriali** a clienti di Paesi asiatici come, ad esempio, residenti in Cina.

In questi casi il cliente applica talora al prestatore italiano delle **ritenute sul compenso**. Valutare se queste ritenute siano legittime o meno non ci compete, in quanto dipendono dalla **normativa interna** della Cina che ben potrebbe decidere di far scattare il **presupposto impositivo** per i non residenti solo per il fatto di aver erogato una prestazione ad una loro impresa.

In questa sede è invece opportuno valutare se tale **ritenuta sia scomputabile** dalle imposte italiane sotto forma di credito di imposta.

Innanzitutto, va rilevato come in base all'art.

**165 co. 2 del tuir** “

*i redditi si considerano **prodotti all'estero** sulla base di **criteri reciproci** a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato”.*

In sostanza, un reddito si considera **prodotto all'estero** quando il **medesimo reddito** si considera **prodotto in Italia** se realizzato da un non residente.

L'impostazione normativa è nota e si propone il seguente esempio:

**non è**

**scomputabile il**

**credito su interessi**

**attivi** subiti da un residente italiano su

**conti correnti** detenuti all'estero in quanto, in base all'art. 23, gli interessi sui conti correnti percepiti da un non residente

**non sono**

**considerati un**

**reddito prodotto** in Italia.

La questione, invero, potrebbe essere superata dal **dettato convenzionale**, ma proseguiamo per il momento la nostra analisi.

L'art. 23, comma 2, lett. c) stabilisce che si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti da soggetti residenti in Italia, “*i **compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno**, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo **industriale, commerciale o scientifico**”.*

La norma allude alla casistica dei **canoni**, ipotesi che pur potendosi verificare, non si concretizza quando viene ceduto in toto il diritto a **sfruttare** il bene in quanto più che un canone la prestazione si configura piuttosto come la **cessione** di un bene immateriale oppure come una **prestazione di servizi** di tipo professionale/consulenziale.

Lo **scomputo** del credito appare quindi **precluso**.

E' interessante a questo punto validare questa conclusione leggendo la **convenzione contro le doppie imposizioni** stipulata tra l'Italia e il Governo della Repubblica Popolare Cinese.

Ebbene, l'art. 7 del Trattato, in linea con il modello OCSE, prevede la non **tassabilità dell'impresa** estera in terreno cinese in assenza di una **stabile organizzazione**.

Sempre in linea con il modello standard, tuttavia, l'ultimo paragrafo ammette **delle eccezioni** nel caso in cui norme specifiche della convenzione dispongano una **potestà impositiva** pur in **assenza** di una stabile. E', ad esempio, il caso dei **fabbricati** disciplinati dall'art. 6 che sono assoggettabili a tassazione nello stato in cui sono ubicati a prescindere dalla sussistenza della branch.

Vi sono **convenzioni** come quella con **San Marino** che ammettono l'**applicazione** di **ritenute** alla **fonte**.

L'art. 14, ad esempio, stabilisce che, in relazione alle persone fisiche, gli Stati possono

**tassare a  
prescindere** dalla sussistenza della  
**base fissa.**

Il citato articolo stabilisce che “  
*i redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una **libera professione** o da altre **attività analoghe** di carattere indipendente **sono imponibili in detto Stato.** Tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.”*

Si ricordi inoltre il caso della  
**Convenzione con la Tunisia** che abbiamo affrontato in un  
[precedente intervento](#).

Nel caso della  
**Cina**, tuttavia, una simile previsione  
**manca** per cui lo  
**Stato della fonte**  
**non** deve  
**tassare** l'impresa italiana, e se interviene la ritenuta il contribuente italiano ha per certo il  
**diritto al rimborso.**